

TAX ALERT NO. 02/2022
Milano, 05 gennaio 2022



Alberto C. Magri
ac_magri@clarksonhyde.it



Paolo F. Storti
p_storti@clarksonhyde.it

LEGGE DI BILANCIO 2022 PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM
[clarksonhyde_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2022 è diventata Legge il 30 dicembre 2021, con il n. 234 ed è stata pubblicata in GU il 31 dicembre 2021.

Riportiamo di seguito le principali novità previste in materia fiscale e agevolativa in vigore dall'1.1.2022.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
<p>Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche</p> <p><i>Articoli 1, commi 2-4</i></p>	<p>Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%).</p> <p>In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).</p> <p>In definitiva le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fino a 15.000 euro 23% ✓ da 15.001 fino a 28.000 euro 25% ✓ da 28.001 fino a 50.000 euro 35% ✓ oltre 50.000 43% <p>Vengono riviste le detrazioni d'imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).</p> <p>Viene riformulata la disciplina del "bonus 100 euro", riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro).</p>

	<p>Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all'imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.</p> <p>Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell'Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.</p>
<p>Esclusione da Irap per le persone fisiche</p> <p><i>Articolo 1, commi 8 e 9</i></p>	<p>Sono esentati da Irap, dal periodo d'imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.</p>
<p>Modifiche alla disciplina del Patent Box</p> <p><i>Articolo 1, commi 10 e 11</i></p>	<p>Dopo il primo intervento (abbastanza confuso) operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del Patent Box, che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.</p> <p>Viene tuttavia limitato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ software protetto da copyright; ✓ brevetti industriali; ✓ disegni e modelli. <p>Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale.</p>
<p>Plastic tax e sugar tax</p> <p><i>Articolo 1, comma 12</i></p>	<p>Differita ancora una volta la concreta attivazione delle due imposte introdotte, dalla legge di bilancio 2020, per limitare il consumo, l'una, degli imballaggi monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti, l'altra, delle bevande edulcorate. L'appuntamento è ulteriormente spostato al 1° gennaio 2023.</p>

<p>Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione</p> <p><i>Articolo 1, commi 14-23</i></p>	<p>L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, con possibile assegnazione temporanea di personale da un’agenzia all’altra.</p> <p>La remunerazione dell’Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.</p> <p>Restano comunque dovute dai debitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione; ✓ una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione. <p>Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.</p>
<p>Proroga Superbonus</p> <p><i>Articolo 1, comma 28</i></p> <p>31.12.2025 (110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)</p> <p>31.12.2023 (60% dell’intervento complessivo entro il 30.06.2023)</p> <p>31.12.2022</p>	<p>Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.</p> <p>Interventi effettuati da</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ condomini; ✓ persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità; ✓ proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati); ✓ Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. <p>Interventi effettuati da</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ IACP ed “enti equivalenti”; ✓ Cooperative edilizie a proprietà indivisa <p>Interventi effettuati</p>

<p>(30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ su edifici unifamiliari; ✓ su unità autonome funzionalmente indipendenti. <p>Nessun limite di Isee previsto nella versione definitiva del disegno di Legge di bilancio.</p>
<p>Altre detrazioni edilizie <i>Articolo 1, commi 37 e 38</i></p>	<p>Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%); ✓ sismabonus e sismabonus acquisti; ✓ ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%; ✓ bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024); ✓ bonus verde.
<p>Bonus facciate <i>Articolo 1, comma 39</i></p>	<p>Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.</p>
<p>Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie <i>Articolo 1, comma 29</i></p>	<p>Le previsioni del Decreto Antifrode vengono accolte nella Legge di bilancio, escludendo quindi una sua formale conversione in legge.</p> <p>L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine "ordinario".</p> <p>Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi "minori".</p> <p>Viene escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità</p>

	immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
<p>Proroga credito d'imposta beni strumentali</p> <p><i>Articolo 1, comma 44</i></p>	<p>Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.</p> <p>Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l'agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d'imposta riconosciuto.</p> <p>Nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni "ordinari non 4.0".</p>
<p>Bonus ricerca e sviluppo</p> <p><i>Articolo 1, comma 45</i></p>	<p>Prorogati e rimodulati, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d'imposta per: attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro); attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro); altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).</p>
<p>Bonus quotazione delle Pmi</p> <p><i>Articolo 1, comma 46</i></p>	<p>Esteso al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta del 50%, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.</p> <p>L'importo massimo del bonus è ridotto da 500mila a 200mila euro.</p>

<p>Limite crediti compensabili</p> <p><i>Articolo 1, comma 72</i></p>	<p>Messo a regime, dal 2022, il tetto di due milioni di euro per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), che il “decreto Sostegni bis”, al fine di incrementare la liquidità delle imprese, aveva così fissato per il solo 2021.</p>
<p>Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento</p> <p><i>Articolo 1, commi 622-624</i></p>	<p>Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.</p> <p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p> <p>Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell’individuato maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p> <p>Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.</p> <p>Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione.</p>
<p>Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni</p>	<p>Viene prorogata al 01.01.2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva introdotte dal Decreto Fiscale e applicabili, fra l’altro, agli enti del terzo settore.</p>

<p>in materia di Iva <i>Articoli 1, comma 683</i></p>	<p>La norma era tesa a qualificare rilevanti ai fini Iva (in quanto esenti) una serie di prestazioni attualmente considerate escluse.</p>
<p>Sospensione temporanea dell'ammortamento per l'anno 2021 <i>Articolo 1, comma 711</i></p>	<p>Per coloro che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, è estesa anche all'esercizio successivo la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento.</p>
<p>Imu ridotta per i non residenti titolari di pensione <i>Articolo 1, comma 743</i></p>	<p>Viene ridotta al 37,5% per l'anno 2022 l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.</p>
<p>Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento <i>Articolo 1, comma 913</i></p>	<p>È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.</p> <p>Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.</p> <p>Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica), ✓ per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021), ✓ in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.
<p>Sospensione dei termini per le associazioni e società sportive <i>Articolo 1, commi 923-924</i></p>	<p>È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.</p>

	Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).
--	---

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.

Clarkson Hyde Global offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom | USA

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network Clarkson Hyde Global, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.clarksonhydeglobal.com). Clarkson Hyde Global indica l'organizzazione globale di member firms di Clarkson Hyde Global, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. Clarkson Hyde Global, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.

